



Disciplina Deontologica e Regolamento Giudici della Federazione Colombofila Italiana

Disciplina Deontologica:

Deontologia, deriva dal greco, letteralmente significa "dottrina dei doveri", essa è quindi quell'insieme di regole del comportamento che nel nostro ambiente debbono regolare il rapporto tra giudice / Federazione / associati .

- a) Rapporti con i colleghi Giudici ;
- b) Rapporti con la F.C.I. e tutte le istituzioni che la caratterizzano ;
- c) Rapporti con gli associati, le Società ed i Gruppi aderenti.

Tutti questi rapporti non dovranno essere mai caratterizzati da un atteggiamento incosciente, egoistico, presuntuoso e polemico, bensì una coscienza comune, aggregante, solidale, rispettosa che rispecchi profondamente i principi generali del Diritto.

Comportamento - Esistono ambienti e corporazioni (vedi ad es. Ordine dei Medici) dove si è mantenuta anche la cerimonia del giuramento che determina tra i nominati uno spirito di corpo, una collaborazione aperta e continua, una solidarietà ed una intesa reciproca.

Il Giudice di esposizione non ha un superiore diretto, egli riceve istruzioni, raccomandazioni, aggiornamenti, informazioni dalla Commissione Nazionale dei Giudici, nominata dalla F.C.I., ma deve saper trovare in sè stesso, nella propria coscienza, nel proprio senso di responsabilità, in un equilibrio comportamentale adulto, lo stimolo ed i limiti alle proprie azioni.

Rapporti con i SOCI - Abbiamo già evidenziato i concetti di correttezza ed onestà, dapprima naturalmente nei confronti dei colombofili italiani ed esteri, assumendo sempre un comportamento chiaro e leale, con vivo senso di responsabilità pronto a riconoscere i propri errori, desideroso di trasparenza nei momenti opportuni, discrezione e riservatezza per quelle fasi che lo impongono.

Rapporti con i COLLEGHI - Indispensabili sono il rispetto, la franchezza e la lealtà, sia negli incontri tecnici previsti per gli opportuni momenti di aggiornamento ed approfondimento, che soprattutto nei momenti di giudizio comune.

E' superfluo ricordare la necessità di collaborazione e di spirito di corpo nella trasmissione della cultura tecnica e scientifica tra i più esperti e le nuove generazioni.

Rapporti con la F.C.I. - E' ovvia la necessità del rispetto di leggi, norme, regolamenti emanate dalla Federazione Nazionale, oltre alla corretta e puntuale rappresentanza del ruolo.

Essere i primi ambasciatori della F.C.I., al fine di non compromettere mai l'immagine personale e della stessa.

FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA

Regolamento Giudici:

art. 1 - Elenco giudici:

1. Previa la fase di aspirantato i giudici della Federazione Colombofila Italiana si dividono in quattro categorie:

- a) Giudice di prima nomina.
- b) Giudice Nazionale
- c) Giudice Internazionale
- d) Giudice Olimpico

2. **Il giudice di prima nomina** è quel giudice neonominato che, per i due anni successivi alla nomina, non potrà giudicare una qualsivoglia manifestazione da solo, e pertanto, dovrà essere sempre affiancato da un altro giudice non neonominato.

Inoltre il giudice di prima nomina non potrà partecipare al giudizio della mostra nazionale.

3. **Il Giudice nazionale** è quel giudice che ha superato la fase di prima nomina con parere favorevole dei giudici che ha avuto in affiancamento e pertanto può approdare alla prova pratica, da sostenersi, per essere ammesso a giudicare singolarmente le mostre, compresa, se convocato, la nazionale.

4. **Il giudice internazionale** è un giudice nazionale con almeno 10 anni di esperienza operativa e che non abbia smesso di giudicare per oltre 2 anni consecutivi.

E' una carica temporanea ricevuta con normale lettera di nomina della F.C.I., atta al solo svolgimento delle manifestazioni internazionali, quando richieste formalmente alla F.C.I., la quale, lo autorizzerà a sua discrezione.

Egli non ha nessun diritto di precedenza sulla nomina olimpica.

5. **Giudice olimpico** è quel giudice che deve aver giudicato alle olimpiadi almeno una volta ed è accomunato per diritti e doveri al giudice internazionale, con la differenza che per poter giudicare alle olimpiadi, prima della nomina federale, dev'essere stato eletto, con votazione a maggioranza, dai membri facenti parte dell'intera rosa dei giudici, siano essi di prima nomina, nazionali od internazionali.

6. Per diventare giudice della F.C.I. si deve inoltrare regolare domanda (vedi sito federale), diventando così, una volta accettati, Aspiranti Giudici. A questo livello si rimane per un periodo minimo di 2 anni, all'interno dei quali si seguiranno sia dei corsi teorici che degli affiancamenti di affinamento della manualità.

7. Finito il periodo minimo di aspirantato l'aspirante giudice verrà convocato per una sessione di esami, formati da una parte teorica, consistente in una prova scritta con risposta aperta a domande specifiche, ed una pratica, di giudizio vero e proprio.

8. Raggiunta la sufficienza matematica si verrà nominati “giudice di prima nomina”, qualora rimasti nell’insufficienza matematica, nel punteggio d’esame, si verrà rimandati alla successiva sessione, con ulteriore periodo di permanenza nell’aspirantato (per un periodo non inferiore all’anno).

9. A qualunque aspirante che non si presenti, anche giustificatamente, a 2 sessioni d’esame, verrà rigettata la richiesta di far parte dei giudici della F.C.I. e dovrà riiniziare il periodo di aspirantato di 2 anni.

Art. 2 - Giudizio:

1. I giudici federali potranno giudicare, in modo ufficiale, esclusivamente in mostre, nelle quali sia stata inviata richiesta alla FCI; la presenza degli stessi è valida solo se vengono nominati dalla FCI stessa con regolare lettera di nomina (anche telematica).

2. Qualora un giudice, senza lettera di nomina, si appresti al giudizio di una manifestazione ufficiale, sia essa nazionale od internazionale verrà sospeso per un anno e qualora continui ad arrogarsi tale diritto verrà radiato dal collegio giudicante.

3. L’unico organo che può proporre la sospensione o la radiazione di un giudice unitamente alla FCI è la commissione giudici; F.C.I. che potrà anche rivolgersi ad ulteriori organi competenti.

Art. 3 - Elezione del Giudice Olimpico:

1. Una rosa di giudici viene proposta dalla commissione all’assemblea dei giudici, riunita in assemblea plenaria. Detta rosa è composta da tutti i giudici che operano da almeno 10 anni e non hanno smesso l’attività giudicante per più di 2 anni consecutivi.

2. Alla rosa degli eleggibili si domanderà la loro disponibilità e qualora una o più di queste venga/no meno si depennerà/anno il/i giudice/i dalla rosa dei nomi eleggibili.

3. L’assemblea vota a scrutinio segreto e sceglie il rappresentante olimpico che a tempo debito verrà comunicato al consiglio direttivo della FCI per l’omologazione od il **comprovato** rigetto.

4. Ogni giudice può votare al massimo un candidato oppure astenersi od annullare la scheda. Non è ammesso il voto per delega, mentre è accettato il voto a distanza fatto pervenire, nei termini che verranno imposti, alla commissione giudici sia nel segreto della busta chiusa sia in modo palese per fax o per mail.

5. Verranno ritenute NULLE le schede recanti i nomi di più candidati.

6. Il candidato con maggior numero di voti sarà designato a giudice olimpico; i 3 successivi saranno le eventuali riserve in ordine decrescente di voti.

7. Infine il giudice verrà presentato al consiglio della FCI il quale non potrà cambiarlo ma solo dare il suo placet oppure negarlo motivandone le ragioni per iscritto.

Firmato

La commissione Giudici
Enrico Zini, Claudio Debernardi, Enzo Caroprese
Angelo Franza ed Ivo Ligabue